

## « CIVITAS AMALPHA »

### I. MITO E STORIA DELLA TAVOLA DI AMALFI.

La scoperta della *Tabula de Amalpha*, rivelata da una pubblicazione del 1843, costituì, a primo aspetto, un clamoroso smacco scientifico (per vero, uno dei pochi da lui subiti nella sua insigne carriera) per quell'eminente storiografo del diritto marittimo che fu il francese Jean-Marie Pardessus, autore della celebre, ed ancor oggi utilissima, *Collection de lois maritimes antérieures au XVIII<sup>e</sup> siècle*<sup>1</sup>. Non vi era nulla di male che la *Tabula* non figurasse nel capitolo XXXI dell'opera, dedicato al *Droit maritime des Deux-Siciles*, visto ch'esso era già stato dato alle stampe nel 1839<sup>2</sup>. Il male era e rimane nel fatto che in quel capitolo il nostro Pardessus si sbilanciò davvero un po' troppo: al punto da negare, e con la massima recisione, la possibilità che la *Tabula* fosse

\* Prefazione al volume *Tabula de Amalpha* (1965) 11 ss.

<sup>1</sup> Jean-Marie Pardessus, nato a Blois nel 1772 e morto a Parigi nel 1853, fu membro del Consiglio legislativo sotto l'Impero, fu professore di diritto commerciale all'Università di Parigi del 1810, consigliere della Corte di Cassazione dal 1821, ma abbandonò le due cariche con l'avvento di Luigi Filippo, al quale non volle prestar giuramento. La *Collection de lois maritimes antérieures au XVIII<sup>e</sup> siècle* fu pubblicata a Parigi, in sei volumi, tra il 1825 e il 1845: il sesto volume uscì nel 1845, contiene una lunga serie di *Additions*. A puro titolo di cronaca, va ricordato che l'iniziativa del Pardessus trova un precedente in Italia nella *Biblioteca di gius nautico contenente le leggi delle più colte nazioni ed i migliori trattati moderni sopra le materie marittime*, 2 voll., in 4° (Firenze 1785).

<sup>2</sup> Il cap. XXXI fa parte del volume V dell'opera, pubblicato nel 1839, e contiene (p. 215-266) gli Ordinamenti marittimi della città di Trani, un capo degli Statuti di Gaeta, una costituzione di Federico II, vari brani estratti dai Capitoli dei re Angioini, un brano di una prammatica del 1604 e due prammatiche in tema di assicurazioni del 1622 e del 1623.

mai esistita<sup>3</sup>. Di essa parlavano, almeno a sua conoscenza<sup>4</sup>, due rinomati autori napoletani: piú vicino nel tempo, Michele de Jorio, nel suo copioso progetto di un codice marittimo « ferdinando »<sup>5</sup>, e, piú distante di circa tre secoli, il cinquecentesco giureconsulto Marino Freccia, ch'era poi l'autorità cui si richiamava a sua volta il de Jorio. Tutto si riduceva, dunque, sempre secondo il Pardessus, al Freccia, e del Freccia tutto si riduceva ad un solo periodo dell'opera *De subfeudis*, pubblicata nel 1554<sup>6</sup>: « in Regno (sc.: utriusque Siciliae) non lege Rhodia maritima decernuntur, sed secundum Tabulam quam Amalphitanam vo-

<sup>3</sup> Cfr. *Collection* cit., vol. 5 (1839) 223 ss., ma v. già vol. 1 (1828) 142 ss. Si noti che la *Tabula* non figura nemmeno nelle *Additions* del vol. 6 (1845) della *Collection*: il che, per verità, stupisce, dopo che il documento era stato pubblicato ben due volte nel 1844 (v. nrr. 12 e 13). Ancor piú stupisce (e già stupiva il LABAND, nello scritto cit. *infra* nt. 15: cfr. 299 nt. 3) che, sulla fede del Pardessus ed evidentemente tuttora ignaro della scoperta del Gar, contestasse nel 1863 l'esistenza della Tavola lo SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*<sup>2</sup>, vol. 1 (Torino 1863) 188 s.

<sup>4</sup> Conoscenza incompleta, rileva giustamente il VOLPICELLA (Luigi), nel suo discorso *Degli antichi ordinamenti marittimi di Trani*, riprodotto dall'ALIANELLI, in *Delle antiche consuetudini e leggi marittime delle provincie napoletane* (Napoli 1871) 1 ss., specialm. 101. Il Volpicella cita, infatti: la cronaca del sec. XV, di cui *infra* nt. 19; un'altra cronaca (anteriore al Freccia, ma di età non precisata: riportata dal PANSÀ, *Istoria dell'Antica Repubblica d'Amalfi*, vol. 1 [Napoli 1724] 17), ove si legge(va) dell'invenzione della bussola ch'essa è « certe digna ingeniis amalphitanis, a quibus et compilatae leges maritimae, quibus deciduntur inter nautas iurgia in Curia Magni Admirantis huius regni »; un atto pubblico del 1571 « veduto dall'egregio Matteo Camera » (cfr. CAMERA, in *Ann. Due Sicilie* 1 [1841] LIII e 118), in cui i contraenti dichiarano di uniformarsi a quanto stabilito nella Tavola di Amalfi; un atto del 1603, di cui parimenti dà notizia il CAMERA (*eod.* 2 [1860] 349), che documenta la vendita della metà di una feluca da Muzio Aliano di Napoli a Ascanio Amodeo di Conca, con l'impegno da parte di quest'ultimo di dare all'Aliano, per ogni viaggio, « reale et fedele conto della restante metà di felluca de esso Mutio seconde lo uso et costumanza della Tavola della costa de Amalfe ».

<sup>5</sup> Cfr. DE JORIO, *Codice Ferdinando o Codice marittimo compilato per ordine di S. M. Ferdinando IV*, voll. 4, di pagg. 2414 (Napoli 1781). Il de Jorio parla della *Tabula* nella prima parte del secondo volume, 92 s., dedicato alle leggi del mare antico e moderno. Si noti che l'opera fu pubblicata in 20-25 copie, essendo destinata alla lettura da parte dei soli Consiglieri della Corona. Sul de Jorio, su questa sua opera e su un preteso plagio letterario che ne sarebbe stato fatto da Domenico Alberto Azuni, cfr. ALIANELLI (cit. *retro* nt. 4) XXIII ss.

<sup>6</sup> Cfr. FRECCIA (o Frezza), *De subfeudis baronum et investituris feudorum* (Napoli 1554), libro I, cap. VII (*De off. Admir. maris*), n. 8. Il Freccia, nato a Ravello nel 1503, fu regio consigliere a Napoli dal 1539 al 1560. Morì nel 1566.

cant, omnes controversiae, omnes lites et omnia maris discrimina ea lege, ea sanctione usque ad haec tempora finiuntur<sup>7</sup>». Non solo è poco, esclama (o sembra esclamare) il Pardessus, ma è veramente incredibile. Chi può credere, egli scrive, ad un testo legislativo (« *ea lege* ») che sarebbe stato tanto importante per tutto il territorio delle Due Sicilie (« *in Regno* »), e di cui invece nessuno parla all'infuori del Freccia? Come mai, egli incalza, le raccolte di prammatiche e di leggi d'epoca sveva e angioina non fanno parola alcuna di una *Tabula*, che sarebbe divenuto il codice in uso, ai tempi del Freccia, presso la Corte suprema dell'Ammiragliato? Ed è pensabile, egli chiede infine a se stesso, che il preteso monumento amalfitano sia sfuggito sinanco alle accurate ricerche di un Pardessus, che pure può menare a suo vanto la scoperta degli Ordinamenti marittimi di Trani<sup>8</sup>? In breve, conclude severo il Pardessus, la Tavola amalfitana è una favola, buona a incantare solo qualche trattatista da strapazzo: il Freccia si è gravemente confuso, ed è probabile che egli abbia ritenuto per amalfitani gli *Ordinamenta et consuetudo maris edita per consules civitatis Trani*.

<sup>7</sup> L'interpunzione del passo è quella adottata dal LABAND (v. *infra* nt. 15). Il Freccia non dice esplicitamente che la *Tabula* fosse applicata dalla Gran corte dell'Ammiragliato del Regno, ma lo fa capire in modo piuttosto chiaro: la notizia corrisponde, dunque, a quella riportata dalla cronaca (secondo il Volpicella, anteriore), di cui *retro* nt. 5. Illazione del tutto fantasiosa e incredibile è quella, secondo cui l'autorità della *Tabula* si sarebbe estesa anche fuori del Regno, sino ai tribunali di Costantinopoli. Il PARDESSUS (*Collection* cit., vol. 5, 223 ss.), che dice di averla letta in un libro di viaggi in India del maggiore Taylor, la critica con parole addirittura roventi (« Un fatto così straordinario, del quale nessuno storico del Regno di Napoli ha parlato, avrebbe bisogno di ben altre prove che la semplice asserzione di un inglese che scrive nel XIX secolo »). La tesi è però sostenuta, con profonda convinzione, anche dall'AMOROSI, *Lettera storico-villereccia sulla Tavola di Amalfi* (Napoli 1829) n. 10, che si richiama anche all'autorità del Pansa e conclude la sua dottissima (ma acritica) fatica affermando (n. 25) che la grandezza di Amalfi deriva sopra tutto « dalle sue leggi marittime, che oscurarono quelle di Rodi, e che fondate sull'equità naturale della ragione umana obbligarono le genti suddite per forza d'impero, ed invitarono le altre nazioni poste sul Mediterraneo a seguirle per attrattiva di sapienza ».

<sup>8</sup> Della scoperta il Pardessus (che non operava direttamente, ma attraverso informatori e corrispondenti locali) dette notizia in *Collection* cit., vol. 1, pag. 141. Gli *Ordinamenta et consuetudo maris edita per consules civitatis Trani* figuravano in appendice alla pubblicazione a stampa degli Statuti della città di Fermo (Venezia 1507). È interessante rifetire quanto scrive l'ALIANELLI, *Delle antiche consuetudini* (cit. *retro* nt. 4) XX nt. 2, per giustificare il Pardessus del non aver rinvenuto la *Tabula de Amalphi*: « Per la riverenza dovuta alla memoria di un giureconsulto così

Prescindiamo dal singolare errore di geografia e di storia che ha portato il Pardessus, ingannato da una frettolosa lettura del Brenkmann<sup>9</sup>, a confondere l'adriatica Trani con la tirrenica e ridente Atrani, quindi a supporre che gli Ordinamenti di Trani (e non di Atrani) possano avere avuto qualcosa a che fare con la città di Amalfi. Fatto sta che la scoperta della *Tabula* è venuta, come dicevamo, a smentire clamorosamente la tesi dello storiografo francese. La *Tabula* amalfitana non è una favola. Fu Tommaso Gar a ritrovarla, nella Hofbibliothek di Vienna, tra i manoscritti del Doge veneziano Marco Foscarini, ivi traslati nel 1797 da Venezia<sup>10</sup>. Essa figurava in seno ad un codice del XVI secolo<sup>11</sup>,

dotto e laborioso, quale il Pardessus, dichiaro che le inesattezze, che per amor della verità qui e altrove io rilevo nelle notizie da lui date intorno alle cose nostre, non sono imputabili a lui, ma a coloro, coi quali fu in relazione: risulta dall'opera lui nulla aver omesso per essere ben informato: non mancavano allora in Napoli cultori esimi degli studi giuridici e storici, ma pare che costoro non furono conosciuti dal Pardessus, quale che ne sia stata la cagione». È una giustificazione che chiama alla mente un noto proverbio veneziano: «pezo el tacón del buso». Comunque, le considerazioni dell'Alianelli ricalcano una notizia fornita dal CAMERA (*Istoria della città e costiera di Amalfi* [Napoli 1836; rist. Cava dei Tirreni 1955] 194 [della rist.]): «Qualche napoletano annunziò al profes. Pardessus a Parigi, che il manoscritto di queste leggi (sc.: *Tavole Amalfitane* — secondo il titolo riferito dal Camera [*eod.*, 192]) si trovava nelle mani della famiglia P\*\*\* d'Amalfi. Quindi nel luglio del 1825 il Signor E. G. d'A. da Parigi si conferì tra noi ad attingere delle notizie su di un corpo di leggi cosí decantate [*eod.*, nt. 2: «Voyage de Naples a Amalfi extrait d'un Voyage inédit en Italie, pendant les années 1824-1827. par E. G. d'A., inserito nella rivista Enciclopedia Vol. 36, pag. 278, e segn. v. 220»]. Perché mal si dicesse, le sue superficiali ricerche riuscirono infruttose; ed invece di dire disperso almeno un tanto monumento ne pose in dubbio l'esistenza».

<sup>9</sup> Cfr. BRENKMANN (Brenemannus), *Historia Pandectarum et dissertatio gemina de Amalphi. De Republica Amalphytana* (Utrecht 1722) cap. XXXIII: «praeter Scalam et Ravellum est et aliud oppidum quod Trani appellatur sed verius Atrani». Sull'errore del Pardessus, cfr.: HOLTJUS (cit. *infra* nt. 14) pag. 223 nt. 3; FESTA CAMPANILE (Lorenzo), *Al chiarissimo signore Luigi Volpicella intorno ad un'opinione del Pardessus relativa a Trani* (Trani 1856). — Per le altre erronee teorie che negano originalità alla Tavola amalfitana e la identificano con diverse raccolte di norme marinare coeve, cfr. anche le app. 1 e 3.

<sup>10</sup> Cfr. GAR, in *Archivio storico italiano* 5 (1843) 281 ss.

<sup>11</sup> N. 184 della collezione foscariniana, n. 6626 della Biblioteca. Il manoscritto, per i suoi caratteri, è databile, precisamente, nella seconda metà del sec. XVI o nei primi decenni del sec. XVII. — Marco Foscarini (1695-1763), legato della Serenissima a Vienna, Roma e Torino e doge di Venezia nel 1762-1763, fu erudito e scrittore di rilievo, storiografo ufficiale della Repubblica e grande raccogliitore di antichi manoscritti.

alle pagine da 171 a 187, preceduta da una cronaca intitolata *Dell'origine di Longobardi et di Normandi* e seguita dalla trascrizione delle *Consuetudines civitatis Amalfie*, da una *Cronica omnium episcoporum Amalphitanorum* e da altri lavori storici che qui non interessa ricordare. Gli studiosi furono in grado di conoscerne il testo fin dal 1844, in un'edizione del Gar<sup>12</sup> ed in una del Troya, del Volpicella Salvatore e del Volpicella Luigi<sup>13</sup>. La prima e accuratissima recensione critica, purtroppo a tutt'oggi non ancora revisionata con criteri moderni<sup>14</sup>, ne fu fatta nel 1864, maestrevolmente, da Paul Laband<sup>15</sup>. Il manoscritto originale<sup>16</sup>, ceduto dall'Austria all'Italia nel 1927<sup>17</sup>, si trova oggi gelosamente custodito nel Comune di Amalfi<sup>18</sup>. Nessuno vorrà sostenere che

<sup>12</sup> Cfr. *Arch. cit.* (retro nt. 19), App. vol. I, n. 8, 253 ss.

<sup>13</sup> Napoli 1844. L'edizione è comprensiva delle *Consuetudines*.

<sup>14</sup> La prima revisione critica fu operata dall'HOLTJUS, *Abhandlungen civilistischen und handelsrechtlichen Inhalts* (tr. Utrecht 1852) 221 ss. Dopo quelle del LABAND (*infra* nt. 15) e dell'ALIANELLI (retro nt. 4), vi sono state solo edizioni compilatorie e di occasione.

<sup>15</sup> LABAND, *Das Seerecht von Amalfi* (« *La Tabula de Amalfi* »), in *Zeitschrift für das gesammte Handelsrecht* 7 (1864) 296 ss., specialm. 303 ss.

<sup>16</sup> Il CAMERA, in *Memorie storico-diplomatiche dell'antica città e ducato di Amalfi*, vol. 1 (Salerno 1876) ha parlato di un altro manoscritto della *Tabula*, che sarebbe stato in suo possesso. Ma la notizia è tanto bella, che sembra quasi incredibile, sebbene il Camera indichi testualmente alcune varianti del suo manoscritto rispetto al manoscritto foscariniano.

<sup>17</sup> Per la cronaca, la cessione non avvenne a titolo gratuito. L'Italia, e più precisamente l'Istituto di credito marittimo, versò per ottenerla la somma di ottomila scellini. Non solo. La consegna fu preceduta da lunghe trattative diplomatiche, giacché l'Impero austriaco aveva tenuto, in precedenza, di compromettere, con l'accoglimento di una richiesta di rivendicazione, la sorte di tutto il fondo Foscarini che era andata ad impinguare la biblioteca della famiglia regnante. In seguito al trattato di St. Germain, fu acclarata la legittimità del trapasso all'Austria della biblioteca veneziana, sì che era esautorata ogni proposta di avere il manoscritto in conto riparazioni. Ma, su iniziativa del sen. D'Amelio, il Governo italiano incaricò il Salata, Delegato a Vienna, di trattare l'acquisto del volume, che fu affidato al Comune di Amalfi.

<sup>18</sup> Nella Biblioteca nazionale di Napoli (fondo della Biblioteca brancacciana, cod. IV-C-5) il Ciccaglione ha scoperto una traduzione (con parziale rifacimento) in latino delle regole sull'*iactus mercium*. Cfr. CICCAGLIONE, *Un capitolo latino inedito della Tavola di Amalfi*, in *Archivio storico per le province napoletane* 23 (1898) 365 ss. Il documento è stato riprodotto nell'edizione « principe » commemorativa della Tavola (Napoli 1934); è trascritto qui nell'app. 2 s.v. « Getto a mare », secondo la versione datane dallo stesso scopritore. Vero è — lo rivelò già il PANELLA (*rc.* in *Pan* 1935) — che essa non è del tutto corretta. Ma le differenze

si tratti di un documento ufficiale, perché sono più che evidenti le note indicative di una tarda trascrizione erudita<sup>19</sup>. Ma insomma la *Tabula de Amalpha* esiste, la si può toccare con mano, e sarebbe davvero insensato asserire che il codice foscariniano contenga una falsificazione<sup>20</sup>.

Pure, c'è qualche cosa, in tutto il discorso del Pardessus, che il ritrovamento della *Tabula* non è riuscito a travolgere. Secondo Marino Freccia, abbiamo visto, la *Tabula* aveva vigenza, ai suoi tempi, in tutto il Reame, ed egli la qualificava, per esplicito, « *lex* ». Il documento che abbiamo oggi sott'occhio ci autorizza a dargli ragione? Fu veramente la *Tabula de Amalpha* un testo legislativo? Ed esorbitò co-

riscontrate sul testo non sono rilevanti; d'altra parte esse non sono state ancora accuratamente studiate. Sì che, tutto sommato, si è preferito dare la lezione dell'editore originario, anche per il suo valore storico.

<sup>19</sup> Torna a proposito, a questo punto, riportare testualmente il brano di un *Chronicon Amalphitanum anonymi cuiusdam saeculi XV*, praef. (riportato dal PELLICCIA, *Raccolte di varie croniche* etc., vol. 5 [Napoli 1782] 143): « Originale chronicae Amalphitanae, quae erat scripta caractere curialisco et in carta membranae, servatum fuisse una cum Tabula prothontina maris in domo familiae Domini Ursi et ex illa cives faciebant sibi copias, ut penes se tantum documentum haberent. Sub rege Ladislao Vincislaus de Sancto Severino, qui fuit Dominus Amalfae, prohibuit de domo Domini Ursi originale et portavit in domo sua; et ita deperditum est originale illud taliter, ut aliquae in civitate remanserit copiae, quas magna cautela quisque apud se tenebat... Et ego mea manu scripsi copiam de hac Chronica et de tabula prothontina, quae habetur etiam cum consuetudinibus et usis Amalphitanorum propter causas et lites, quae inter nautas insurgunt ». Dunque: a) vi era un « originale » pergameneo della « *Tabula prothontina maris* » custodito dalla famiglia Donnorso; b) questo originale sotto il re Ladislao (salito al trono nel 1386) fu requisito dal doge Venceslao di Sanseverino (morto nel 1401) e andò perduto; c) al più tardi dopo il 1401, gli Amalfitani dovettero, dunque, accontentarsi delle copie ch'erano state precedentemente fatte del documento e che erano religiosamente conservate da varie famiglie; d) l'autore del *Chronicon* scrisse di sua mano una copia successiva al 1401 (quindi, non una copia dell'originale, ma una copia di qualche copia di essa) e ancora testimonia che la *Tabula prothontina* è di ausilio (« *habetur* ») ai suoi tempi nella decisione delle liti tra naviganti. Quanto al carattere erudito della copia foscariniana, basta por mente, per fare un solo esempio, al cap. 49 (« *se li mercanti fossero persone avare, come per il mondo si trovano, li quali voleno più presto morire, che perdere alcuna cosa...* »).

<sup>20</sup> Questa è però l'idea sottintesa in altra opera del PARDESSUS, *Us et coutumes de la mer ou collection des usage maritimes des peuples de l'antiquité et du moyen-age*, voll. 2 (Parigi 1847). Ivi il Pardessus (vol. 2, 559) dà finalmente notizia del ritrovamento della *Tabula*, ma ne esclude deliberatamente la riproduzione, essendo essa, a suo giudizio, di compilazione successiva al medioevo.

munque la sua vigenza dai limiti ristretti della costiera amalfitana, sino a dilagare nell'intero territorio delle Due Sicilie?

Ebbene, a costo di deludere qualche appassionato campanilista, è necessario riconoscere quel che un pacato, pur se necessariamente superficiale, esame critico dell'interessante problema non può non mettere in luce<sup>21</sup>. La *Tabula de Amalphi* non ebbe il carattere di legge, o comunque di fonte di produzione normativa, né tanto meno si impose alla *Suprema Curia Admiraltatis* napoletana: essa fu solo una raccolta di massime giurisprudenziali e consuetudinarie, di epoca e derivazione varie, che si conservò e tramandò manoscritta, nel ristretto ambiente amalfitano, in una con le *Consuetudines civitatis Amalphi*. Ed invero Marino Freccia era giurista ragguardevole, ma non era certo un marittimista e la notizia che egli riferisce nell'opera *De subfeudis* è una notizia troppo evidentemente raccoglitrice<sup>22</sup>, imprecisa<sup>23</sup> e gonfiata<sup>24</sup>. Che, in realtà, la *Tabula de Amalphi*, anche se giunta a sua diretta conoscenza<sup>25</sup>, non avesse vigenza nel Regno, è dimostrato indirettamente proprio da lui, poiché è un fatto incontestabile che egli nel suo *Tractatus de praesentatione instrumentorum* non avrebbe po-

<sup>21</sup> Per un ragguaglio delle opinioni manifestate in dottrina sulla *Tabula*, rinviamo alle note bibliografiche poste in appendice al presente volume. Un riesame critico, completo e approfondito, della questione della *Tabula de Amalphi* (nelle sue implicazioni storiografiche, linguistiche e giuridiche) non era nei nostri propositi, né nelle nostre capacità. Possiamo tuttavia assicurare gli studiosi, per quel po' di esperienza che abbiamo acquisito in questo campo di studi, che, malgrado tutto ciò che fin oggi si è scritto sull'argomento, la *Tabula de Amalphi* è tuttora una miniera non sfruttata, ma solo superficialmente esplorata.

<sup>22</sup> Impressiona particolarmente l'analogia con la cronaca riportata dal Pansa, di cui *retro* nt. 4.

<sup>23</sup> L'imprecisione che più colpisce è quella relativa alla *lex Rhodia*, di cui, sia pure per escluderne l'applicazione nel Regno, parla il Freccia. Quale *lex Rhodia*? La *lex Rhodia de iactu*, di cui in D. 14.2, o il Νόμος Ῥοδίων ναυπηγός, cioè la raccolta medioevale di consuetudini marittime nota con questo nome? Non dovrebbe essere la prima, che era relativa solo all'*iactus mercium*, mentre il Freccia parla di « omnes controversiae ». Ma come faceva il Freccia ad aver notizia della seconda, se questa fu pubblicata a stampa solo nel 1591?

<sup>24</sup> Sopra tutto l'esagerazione sta nell'« *in Regno* ». Molto più attendibile la cronaca di cui *retro* nt. 19, che parla della vigenza della *Tabula*, ma non la riferisce all'intero Reame. Che abbia influito sull'affermazione del Freccia il fatto che questi era nato a Ravello?

<sup>25</sup> Cosa, diciamo subito, assai improbabile, se è vero che di essa si avevano ormai, ai tempi del Freccia, solo copie, e non a stampa (v. *retro* nt. 19, e v. *infra* nt. 38).

tuto fare a meno di citarla se l'avesse veramente avuta sott'occhio, mentre bellamente ne tace<sup>26</sup>. Il che può essere con facilità confermato proprio da una lettura spassionata del documento. Un documento che, a prescindere da molteplici interpolazioni locali<sup>27</sup>, si compone di due nuclei: uno più antico, in latino, attribuibile all'undicesimo o dodicesimo secolo<sup>28</sup>, e l'altro più recente, in italiano, che prese forma nel secolo quattordicesimo<sup>29</sup>. Ma due nuclei, si badi, così frammentari nella

<sup>26</sup> Le cose stanno in questi termini. Il Freccia scrisse da giovane un *Tractatus de praesentatione instrumentorum secundum formam Magnae Curiae Vicariae*, che fu pubblicato postumo nel 1569, a Venezia. In questo trattato il giurista commentava una procedura esecutiva a carattere sommario introdotta dal rito n. 166 della Gran Corte della Vicaria: procedura che era ammessa solo su presentazione di un istrumento notarile e che, a quanto disponeva il rito n. 167, non era più utilizzabile se fossero decorsi venti anni « a die nativitatis actionis ». Orbene, è più che probabile che al rito n. 166, evidentemente da poco introdotto, si riferisce il cap. 32 della *Tabula*, là dove si legge che contro il padrone di nave o altro mercante che abbia frodato un « accomandatario » quest'ultimo può agire « iuxta formam novi Ritus », nonostante che il contratto non sia trasfuso in forma notarile (« non obstante lo contrato fosse così facto »): in questo senso, convincentemente, ALIANELLI (cit. *retro* nt. 4) 72 ss. Ma, se le cose stanno così, come si spiega che il Freccia, trattando del *novus ritus*, non abbia menzionata l'importante eccezione che ad esso portava la *Tabula*? Evidentemente perché il Freccia questa tanto decantata Tavola non la conosceva per nozione diretta. In modo troppo improbabile (e forse addirittura un po' ridevole) spiega invece l'ALIANELLI (75) l'ignoranza del Freccia: « si deve considerare che il Freccia compì quest'operetta in età di 23 anni e sebbene non spregevole non la curò più come lavoro giovanile, né la diede mai alle stampe, e solo dopo la sua morte fu pubblicata da un Francesco Paolo Fusco, uno di coloro che prestano il tristo officio ai defunti di pubblicare gli scritti che gli autori non hanno avuto tempo o volontà di perfezionare né hanno pensato a distruggere ».

<sup>27</sup> Un esempio per tutti. Nel cap. 32 è visibilmente interpolata l'espressione latina « iuxta formam novi Ritus ». L'accostamento della procedura di cui ivi si fa cenno al rito n. 166 della Gran Corte della Vicaria (v. *retro* nt. 26) ha tutta l'aria di essere stato operato da un rimanipolatore del testo, in occasione di una delle sue trascrizioni (v. *infra* nt. 38). — Si badi, altresì, al fatto che si riscontrano antinomie tra i capitoli 1 e 50, 7 ed 8, 2 e 41, 10 ed 11. 21 e 22 (l'individuazione è dello ZENO [cit. *infra* nt. 30]: essa è contestabile per taluni capitoli; altri studiosi hanno riscontrato anche altre divergenze, affatto superficiali o semplicemente apparenti). Cfr. anche *infra* ntt. 29, 38 e 40.

<sup>28</sup> L'argomento che maggiormente convince in tal senso è fornito dal cap. 3, ove si parla di « *tareni* », senza specificare che si tratta di tari amalfitani. Ciò significa che il tari di Sicilia non era ancora conosciuto e ci riporta ad epoca molto risalente: ALIANELLI (cit. *retro* nt. 4) 78 ss.

<sup>29</sup> Sul punto, cfr. per tutti: MONTI, *La datazione della Tavola amalfitana*, in

loro composizione, e sopra tutto così ristretti quanto agli argomenti trattati, che non si vede, con ogni buona volontà, come abbiano potuto costituire sostanza di leggi<sup>30</sup>. E non inganni il termine di « *tabula* », che potrebbe richiamare all'uso che di questa espressione si faceva, in epoca romana e in epoca medievale, per indicare i testi legislativi<sup>31</sup>. La stessa intestazione del Codice foscariniano segnala che la denominazione di *Tabula de Amalpha* è una denominazione corrente, volgare (« *quae in vulgari sermone dicuntur Tabula de Amalpha* »)<sup>32</sup>, mentre definisce propriamente il nostro monumento come *Capitula et ordinationes curiae maritimae nobilis civitatis Amalphae*, cioè come una raccolta di « regole di giudizio », scaturite non da leggi, ma da consuetudini e prassi seguite dalla Corte marittima amalfitana<sup>33</sup>. Può anche ammettersi che il nucleo originario latino si denominasse *Tabula prothontina*<sup>34</sup>, ma ciò non era, evidentemente, perché esso fosse una legge,

*Rassegna storica salernitana* 2 (1938) 283 ss., il quale (in polemica con il SORRENTINO, *ibid.* 27 ss.) ha assegnato i capitoli italiani al periodo 1328-36, cioè agli ultimi anni di Roberto d'Angiò. — Per la precisione: dei sessantasei capitoli ventuno sono scritti in latino, quarantacinque in volgare. Latini sono i primi ventitré capitoli, tranne i capp. 8, 11 e 22, ed il capitolo trentottesimo; dal ventiquattresimo in poi (salvo il cap. 38) sono in lingua italiana. — Secondo lo SCHUPFER (*Manuale di storia del diritto italiano*<sup>3</sup> [Città di Castello 1904] pag. 526), la cui ricostruzione è ora *communis opinio*, i compilatori, di età diverse, hanno scritto di seguito al testo originario (forse ufficiale) di mano in mano che se ne presentò l'occasione, sia per chiarire qualche disposizione, sia per surrogarla che per integrarla, provvedendo a riferire anche norme su fattispecie non previste dalla precedente redazione. Cfr. anche *retro* nt. 27 e *infra* ntt. 38, 40.

<sup>30</sup> La tesi del carattere legislativo della *Tabula*, ancora sostenuta dall'Alianelli (67 ss.), è stata, difatti, unanimemente abbandonata dalla critica moderna, anche se la discussione rimane aperta circa il carattere ufficiale o meno della raccolta; cfr., per tutti ZENO, *Consuetudini marittime*, in *Nuovo digesto italiano*, vol. 3 (1938) 1006 s.

<sup>31</sup> Il pensiero corre spontaneo alla legge più famosa di tutte, le *XII tabulae* (cfr., per questa denominazione, D. 1.2.2.23 e 25, Pomp. *sing. enchiridii*).

<sup>32</sup> È chiaro che « *in vulgari sermone* » non sta ad indicare in questo passo la lingua volgare (cioè non latina) perché « *Tabula de Amalpha* » è pur sempre latino, per quanto cattivo. « *In vulgari sermone* », corrisponde, dunque, piuttosto al termine « *vulgo* ».

<sup>33</sup> La *Curia maritima Amalphae* indicata in questa intestazione dovette evidentemente esistere e funzionare prima della sottomissione di Amalfi al Regno, la quale comportò la giurisdizione della Gran Corte dell'Ammiragliato di Napoli.

<sup>34</sup> Così la *Tabula* è qualificata dalla cronaca citata *retro* nt. 19. — Altre deno-

sí bene perché l'antica magistratura dei *prothontini*<sup>35</sup> usava, alla guisa dei magistrati giurisdicenti romani, esporre le sue regole di giudizio in un albo, cioè su una *tabula* accessibile al pubblico, affinché fossero conosciute *a priori* da chi avesse interesse a ricorrervi, oppure ad evitarle a tempo<sup>36</sup>. Si trattava comunque, nel quindicesimo o sedicesimo secolo, di un documento, il quale aveva piú valore di tradizione erudita locale, che effettiva applicazione pratica, essendo stato esaurito da raccolte piú complete ed organiche di consuetudini del bacino del Mediterraneo<sup>37</sup>. E la riprova ne è data dal fatto che la *Tabula*, per quel che risulta, non è stata mai edita a stampa: segno che, al diffondersi in Italia della stampa, essa era ormai priva di rilevanza pratica, e solo ricordata e trascritta a mano, per amore di erudizione, nella sua formulazione ultima, attribibile, come si sa<sup>38</sup>, al secolo XIV.

Se il ridimensionamento qui sopra accennato risponde a verità, dovrà dedursene, tornando al Pardessus, che il suo smacco scientifico, conseguito al ritrovamento della *Tabula de Amalphi*, non è stato poi così grave come poteva parere in un primo momento. L'eminente storiografo francese ha perduto certamente una battaglia, ma, quel che conta, finisce per uscire vincitore dalla guerra che egli ha mosso contro le improbabili affermazioni di Marino Freccia. Ne siamo lieti per lui, ma, credetelo pure, non ne siamo affatto spiaciuti per la *Tabula*.

Perché che importa se il documento amalfitano non è mai andato, nella sua applicazione pratica, oltre i limiti della « *rivera* »? Che importa se

minazioni costituiscono soltanto varianti o traslitterazioni delle intitolazioni riferite: *Tabula Amalphi*; *Tabula Amalfi*; *Tabula Amalphiae*; *Tabulae Amalje*; *Tavole Amalfitane*; ecc.

<sup>35</sup> Sull'origine risalente di questa magistratura cfr. ALIANELLI (cit. *retro* nt. 4). 72.

<sup>36</sup> In questo senso già il RACIOPPI, cit. dallo ZENO (cit. *retro* nt. 30).

<sup>37</sup> Alludiamo particolarmente al Consolato del mare, diffuso in tutto il bacino del Mediterraneo. Si noti che alcuni capitoli della *Tabula* (ad es., i capp. 59-62) corrispondono ad articoli del Consolato del mare, i quali sono derivati a loro volta dal Regolamento dei Consoli di Valenza pubblicato da Pietro IV d'Aragona tra il 1336 e il 1343. Non va taciuto peraltro che secondo alcuni (ALIANELLI [cit. *retro* nt. 4] 82 ss.) il Consolato del mare sarebbe stato applicato nel Regno solo nel sec. XVII.

<sup>38</sup> V. *retro* ntt. 27 e 29, ed *infra* nt. 40. — Si tenga presente che alcuni capitoli in volgare rappresentano quasi una traduzione di quelli in latino: duplice versione poi unificata nella tradizione erudita? Si ritiene comunemente (ma per qualche capitolo è contestabile) che i capi 10, 13, 21, 24 trovino corrispondenza negli articoli rispettivamente 66, 46, 37, 39.

non è mai arrivato, quanto a vigenza normativa, sino a Napoli, e magari ha trovato concorrenza di altri usi locali persino nella vicinissima Maiori<sup>39</sup>? Che importa se la sua vigenza si è esaurita un secolo prima o dopo? Che importa tutto ciò, se, a rileggerlo, lo scopriamo così vivo e presente ai modi di dire e di pensare e di far conti degli Amalfitani d'oggi giorno? Il suo interesse attuale, il suo calore umano deriva proprio dal non essere stato una frigida legge, ma dall'essere sgorgato stilla a stilla da una prassi secolare di navigazioni e di commerci, di quei navigatori e commercianti smagati che sono tuttora i nostri buoni Amalfitani<sup>40</sup>. Proprio in apertura delle *Consuetudines civitatis Amalfie* si legge, ardita ma vera, l'affermazione che la legge è indubbiamente autorevole, ma più autorevole ancora è una consuetudine di buona lega, di fronte alla quale la legge deve addirittura tacere: « *lex est sanctio sancta, bona tamen consuetudo est sanctio sanctor, eo quod ubi consuetudo loquitur lex tacet* »<sup>41-42</sup>. (Omissis).

<sup>39</sup> Da un documento del 1840, citato dall'ALIANELLI (XVIII nt. 1), risulta una concessione di nave « ad piscandum et navigandum iuxta usum et consuetudinem terrae Maioris ». — Ovviamente, la reazione alle affermazioni pseudo-storiche, « reclamistiche », sulla importanza della Tavola nel mondo giuridico mediterraneo, e sulla sua applicazione anche a fattispecie non ricadenti affatto nell'ambito dell'ordinamento amalfitano, non deve portare a ritenere, incorrendo nell'errore opposto, che essa fu un documento di limitata autorità e vigenza sia spaziale che temporale. Il suo nucleo normativo originario, formatosi (e, magari, tramandatosi soltanto oralmente) nell'età dell'apogeo commerciale e politico di Amalfi libera, fu certo in quell'epoca applicato ai più diversi rapporti marittimi intercorrenti con amalfitani, anche quando gli stipulanti fossero stati stranieri, anche in terre lontane; se non altro, esso fu presumibilmente imposto (sia pure tacitamente) dal contraente (amalfitano) « più forte », quale « uso contrattuale ». D'altra parte, l'influenza delle legislazioni marinare del Medio-evo fu reciproca (cfr. app. 1), e l'apporto della Tavola amalfitana all'elaborazione del diritto dell'epoca non dové, in vero, essere inferiore, per il prestigio e l'autorità, a quello che essa ricevette, nel corso dei secoli, dalle più recenti e progredite raccolte, prima fra tutte dal Consolato del mare (cfr. *retro* nt. 37).

<sup>40</sup> Si pensi ai termini tecnici dialettali (il cui significato non sempre riesce chiaro) che si incontrano nei capp. 3, 6, 22, 23, 39, 40, 41, 42, 47, non sempre attribuibili al fenomeno della tradizione testuale manoscritta (sulla quale v. *retro* ntt. 27, 29 e 38).

<sup>41</sup> Cfr. D. 1.3.32 (Iul. 84 *dig.*).

<sup>42</sup> La revisione critica, l'annotazione e le appendici sono state curate, sulla base di una trascrizione eseguita da † Leopoldo Cassese (direttore dell'Archivio di Stato di Salerno), dal dr. Vincenzo Giuffrè, assistente nell'Università di Napoli, con la collaborazione di Enrico D'Auria, Giuseppina Mengano, Claudio Meoli, Matteo